

STATUTO

Fondazione Casa di Oriani

-
- ❖ **Deliberato dal Consiglio direttivo con atto pubblico a rogito notaio dott. Giancarlo Pasi in data 18 luglio 2002 , repertorio n. 142954/28635.**
 - ❖ **Approvato con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, in Roma il 22 ottobre 2002.**
 - ❖ **Modificazioni apportate con deliberazione del Consiglio di amministrazione: verbale n° 5 del 27 ottobre 2010.**
 - ❖ **Modificazioni apportate con deliberazione del Consiglio di amministrazione: verbale n° 5 del 20 dicembre 2012.**

TITOLO I

SEDE – SCOPI – PATRIMONIO – ADERENTI

Art. 1 – Costituzione e denominazione

Si costituisce in Ravenna, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2- lett. a) – e 3 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, una fondazione denominata Fondazione Casa di Oriani.

Essa è la trasformazione giuridica e la continuazione ideale dell'Ente <Casa di Oriani> istituito con Regio Decreto Legge 14 aprile 1927, n. 721.

Oltre che dalle norme di legge sopra richiamate la Fondazione Casa di Oriani (di seguito Fondazione) è regolata dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché da tutte le norme di legge vigenti nel tempo in materia di fondazioni a regime privatistico.

Art. 2 – Sede

La Fondazione ha sede in Ravenna.

Art. 3 – Scopi

La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue i seguenti scopi:

- ◆ gestione e valorizzazione della casa museo il «Cardello» a Casola Valsenio - dichiarato monumento nazionale con Regio Decreto Legge 6 novembre 1924, n. 1884 - ove Alfredo Oriani visse, scrisse le sue opere ed ha sepoltura e ove sono conservati cimeli dello scrittore e una raccolta delle sue opere;
- ◆ gestione e valorizzazione della biblioteca intitolata ad Alfredo Oriani, specializzata in storia contemporanea e studi politici, economici e sociali dell'età contemporanea, con sede a Ravenna;
- ◆ conservazione e valorizzazione di archivi pubblici e privati dell'età contemporanea;
- ◆ promozione, valorizzazione, diffusione di studi e ricerche sulla storia contemporanea e le discipline politiche, economiche, sociali.

Oltre che organizzare e perseguire direttamente le finalità predette, la Fondazione può stabilire rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati.

Art. 4 – Patrimonio

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dal patrimonio dell'Ente «Casa di Oriani» esistente al momento della sua trasformazione in Fondazione di diritto privato.

Tale patrimonio può essere aumentato ed alimentato da donazioni mobiliari ed immobiliari, eredità, legati, nonché da qualsiasi altra erogazione e cessione a titolo gratuito da parte di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano la volontà di contribuire al loro conseguimento.

Nell'inventario patrimoniale i beni che provengono dall'Ente «Casa di Oriani» sono distinti da quelli di successiva acquisizione.

Art. 5 – Criteri di gestione

La Fondazione opera secondo criteri di economicità ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio.

La Fondazione provvede ai suoi compiti con:

- a) i redditi del patrimonio;
- b) i contributi derivanti da leggi e disposizioni;
- c) i proventi di gestione;
- d) i contributi che i soci fondatori, in piena autonomia, potranno decidere di erogare sulla base dei programmi di attività predisposti dalla Fondazione;
- e) i contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di soggetti pubblici e privati.

Art. 6 – Fondatori e sostenitori della Fondazione

I Fondatori sono il Comune di Ravenna, la Provincia di Ravenna, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna; la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Possono altresì entrare a fare parte della Fondazione quali sostenitori, in ogni momento, soggetti pubblici e privati la cui domanda sia stata accolta dal Consiglio di amministrazione.

Le condizioni necessarie per accedere al ruolo di sostenitore sono le seguenti:

- ◆ accettare incondizionatamente il presente Statuto;
- ◆ corrispondere un apporto annuale fissato nel Regolamento.

TITOLO II

ORGANI E LORO FUNZIONI

Art. 7 – Organi

Sono organi della Fondazione:

1. Consiglio di amministrazione;
2. Presidente;
3. Direttore;
4. Collegio sindacale.

Art. 8 – Composizione e nomina del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione (di seguito Cda) è composto da un massimo di cinque membri.

A ciascuno dei soci fondatori, a condizione che non si siano formalmente ritirati dalla Fondazione, compete la nomina dei propri rappresentanti nel Cda.

Ai due Enti locali territoriali è garantita la maggioranza in seno al Cda.

Fino al massimo del numero dei componenti, il Cda può essere integrato con rappresentanti nominati dai soci sostenitori che abbiano corrisposto un apporto annuale fissato nel Regolamento. Qualora il numero dei soci sostenitori sia superiore al numero dei consiglieri riservato agli stessi, i componenti vengono nominati congiuntamente dai soci sostenitori.

I componenti del Cda debbono essere scelti fra persone rappresentative nelle attività scientifiche e culturali pertinenti alle finalità della Fondazione e debbono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalle legge.

Il Cda è presieduto dal Presidente della Fondazione.

Art. 9 – Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Cda si riunisce almeno ogni tre mesi e ogniqualvolta ne facciano richiesta al Presidente almeno un terzo dei consiglieri di amministrazione e/o l'intero collegio sindacale.

Per la validità delle riunioni sono sufficienti **due** membri. Le deliberazioni del Cda sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente **o di chi lo sostituisce**.

Per modificare il presente Statuto, deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorrono i voti favorevoli di almeno tre quarti dei consiglieri in carica.

Alle sedute del Cda partecipa il Direttore.

Art. 10 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Cda è l'organo d'indirizzo e ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Al Consiglio di amministrazione compete:

- a) approvare il bilancio preventivo e il programma delle attività;
- b) approvare il rendiconto di gestione;
- c) stabilire le linee direttive della gestione patrimoniale e i relativi piani di intervento;
- d) emanare i regolamenti e tutti gli atti normativi;
- e) apportare le variazioni allo statuto;
- f) nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- g) nominare il Direttore;
- h) deliberare sulla dotazione organica del personale e relativo trattamento;
- i) stabilire e fissare, ai sensi di legge, la eventuale corresponsione di rimborsi relativi alle sole spese vive sostenute e documentate in occasione di missioni per attività istituzionali da parte dei componenti il Cda stesso, del Presidente, del Vice Presidente e dei Revisori dei conti;
- j) adottare ogni altro provvedimento necessario ad esprimere gli indirizzi politici relativi alla gestione e alla funzionalità della Fondazione;
- k) adottare ogni altra deliberazione inerente alle competenze stabilite dal Regolamento;
- l) la facoltà di decidere il conferimento del titolo di Presidente onorario della Fondazione ad una personalità legata alla Fondazione Casa di Oriani che abbia acquisito speciali benemerienze nel

campo artistico e/o culturale; il presidente onorario può partecipare alle sedute del C.d.A. in qualità di invitato senza diritto di voto.

Art. 11 – Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono entrambi nominati in seno al Cda.

Al Presidente spettano compiti di impulso e di coordinamento dell'organo da lui presieduto e di vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni dallo stesso organo assunte e del buon andamento della Fondazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio; la rappresentanza legale e il potere di firma spettano, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente del Cda; in caso di assenza od impedimento di entrambi, al componente più anziano di età del Cda.

In particolare al Presidente compete:

- a) la convocazione e la presidenza del Cda, nonché la determinazione dell'o.d.g.;
- b) l'adozione, in caso di urgenza, di ogni opportuno provvedimento di competenza del Cda, relativamente agli oggetti di cui ai punti j) e k) dell'art. precedente, da sottoporre nel più breve tempo possibile allo stesso Cda per la ratifica;
- c) la vigilanza sulle entrate e sulle spese di gestione;
- d) la vigilanza sull'esecuzione delle delibere del Cda;
- e) le relazioni con Enti, Istituzioni e altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle attività della Fondazione;
- f) l'adozione di ogni e qualsiasi atto o provvedimento di competenza del rappresentante legale della Fondazione;
- g) l'adempimento di ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla Statuto e dal Regolamento.

Il Presidente può assegnare a singoli componenti del Consiglio deleghe di carattere operativo finalizzate a sovrintendere a specifiche aree di intervento e di iniziativa.

Il Presidente può essere riconfermato nella carica.

Art. 12 – Il Direttore

Al Direttore, in qualità di organo esecutivo della Fondazione, compete:

- a) l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi necessari per il funzionamento delle attività svolte dalla Fondazione, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- b) l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- c) la predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto annuale di gestione, nonché la relazione programmatica delle attività da svolgere nell'anno di previsione e la relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno passato;
- d) l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Cda e dal Presidente.

Il Direttore è nominato dal Cda che stabilisce la natura del rapporto, il trattamento retributivo e la durata dell'incarico.

Art. 13 – Il Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è l'organo di vigilanza interna della Fondazione e partecipa alle riunioni del Cda senza diritto di voto.

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e uno supplente.

L'Amministrazione statale nomina, in sua rappresentanza, uno dei membri effettivi.

I soci fondatori nominano collegialmente gli altri due membri effettivi e il supplente. Fra questi due membri effettivi i soci fondatori nominano il Presidente del Collegio.

I Sindaci designati dai soci fondatori debbono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti, come richiesto dalla legge, ed hanno le attribuzioni stabilite in materia dal Codice Civile.

Art. 14 – Normativa generale relativa agli organi della Fondazione.

I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale restano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.

La partecipazione agli organi collegiali, nonché l'esercizio di cariche all'interno degli organi medesimi è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute in ossequio alla normativa vigente.

I consiglieri decadono immediatamente dalla carica qualora i soci fondatori o i soci sostenitori che li hanno nominati si ritirino dalla Fondazione.

I soci fondatori e l'Amministrazione statale provvedono trenta giorni prima del rinnovo del Cda e del Collegio sindacale a nominare i propri rappresentanti in seno all'organo stesso. I consiglieri e i membri del Collegio sindacale, ancorché scaduti, continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti.

I membri degli organi nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

Le procedure e le competenze di surrogazione sono quelle indicate nei commi precedenti, fermo restando che le nomine devono avvenire entro quarantacinque giorni dal momento in cui si è verificata la vacanza nell'organo.

TITOLO III

BILANCIO E ORGANIZZAZIONE

Art. 15 – Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

Il Cda approva:

- ◆ il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, unitamente alla relazione programmatica proposta dal Direttore;
- ◆ il rendiconto di gestione dell'esercizio di competenza entro il 30 aprile dell'anno successivo, unitamente alle relazioni del Presidente, del Direttore e ad un rapporto dei Revisori dei conti.

Gli avanzi delle gestioni annuali vanno impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di esercizi precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività istituzionali o per l'acquisto di beni strumentali all'incremento o al miglioramento dell'attività medesima.

E' fatto espresso divieto di ripartire avanzi ed eventuali utili d'esercizio tra i fondatori e i sostenitori.

Art. 16 – Regolamento di esecuzione dello Statuto

Il Cda emana apposito Regolamento di esecuzione dello Statuto, che disciplina il funzionamento degli organi della Fondazione e dispone la normativa e le procedure per l'esecuzione dello Statuto.

TITOLO IV

NORME GENERALI E FINALI

Art. 17 – Durata, scioglimento ed estinzione della Fondazione

La Fondazione ha durata illimitata.

Essa può essere sciolta e posta in liquidazione con provvedimento deliberativo del Cda per i seguenti motivi:

- a) lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità;
- b) le entrate non sono più sufficienti per sostenere l'attività istituzionale;
- c) tutti i fondatori si ritirano.

Con la deliberazione di scioglimento il Cda nomina uno o più liquidatori e determina sulla devoluzione dell'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione.

Si osservano comunque le disposizioni in materia previste dal C.C..

Art. 18 – Disposizione finale

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia di fondazioni.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE

I – Organi in carica

(soppresso)

II – Nomina del Cda

Il primo Cda è costituito in misura maggioritaria dai consiglieri nominati dagli enti locali territoriali oltre alla presenza obbligatoria di un consigliere nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio.

Qualora la composizione del Cda, a causa dell'ingresso dei soci sostenitori, raggiunga il numero massimo di cinque come prescritto nell'art.8 comma 1, il Regolamento determinerà le norme al fine di garantire comunque la maggioranza dei componenti agli Enti locali territoriali.

III – Personale dipendente

(Soppresso)

IV – Proroga normativa preesistente

(Soppresso)